

h. l. 1421/2022

RGF 41/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 49 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento

promosso da

CONDOMINIO SAN LUCA (92178460348), sito in Parma (PR), via Bologna, 21, in persona dell'amministratore pro-tempore, con il patrocinio dell'avv. LORENZO SPADOLA (SPDLNZ75D03F258E) e dell'avv. SIMONE MILIOLI (MLLSMN73L11G337K) elettivamente domiciliato in Parma, Strada della Repubblica, 57 presso lo studio dell'avv. LORENZO SPADOLA;

RICORRENTE

nei confronti di

SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. (02349980348), con sede in Parma, Via Bologna 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. AMEDEO GATTI del Foro di Parma (GTTMDA60M01G337D) ed elettivamente domiciliata , in Parma, strada Petrarca n. 9 presso lo studio del difensore;

RESISTENTE



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento;

letto il ricorso proposto da CONDOMINIO SAN LUCA per la dichiarazione di fallimento di SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto l'impresa debitrice ha la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale;

rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato (notifica a mezzo PEC in data 19 aprile 2022);

osservato che la resistente si è costituita in giudizio rimettendosi sostanzialmente alla decisione del Tribunale;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività :*"immobiliare ed edilizia nella forma più ampia"*;

premesso che gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento quando dimostrino¹ il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici specificati nell'art.1 l.f. e che nel caso di specie la debitrice non ha provato il possesso di tali requisiti;

1 L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309; nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore".



osservato che secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ai fini della verifica dello stato di insolvenza è pertanto irrilevante che sussista un eventualmente cospicuo patrimonio immobiliare (Tribunale di Roma 27 dicembre 1990 in Fall. 91,522; Appello Genova 18 aprile 2004 in Rep. F.it. 05 Fall. 285) o che la debitrice si dichiari creditrice di terzi per somme insufficienti a risanare la complessiva situazione debitoria. Lo stato di insolvenza rappresenta una situazione d'incapacità oggettiva dell'imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, rilevabile quando la mancanza di liquidità e di credito sia tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili (Cass. 4550/1992; Cass. 1760/2008; Cass. 4766/2007; Cass. S.U. 115/2001; Cass. 2211/2000). Nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti riguardanti spese condominiali portate da tre distinti decreti ingiuntivi (n. 2741/2017 n. 2702/2018 n. 272/2021) per complessivi € 52.513,44; b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 79.280,65 (v. informativa Agenzia delle Entrate del 19 aprile 2022); nonché c) dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte ;



rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, 1.f.

DICHIARA

Il fallimento di SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. (02349980348), con sede in 43122 Parma, Via Bologna 21 in persona del legale rappresentante pro tempore ROSSI GIORDANO (RSSGDN43C14G337U)

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. BEATRICE BASSANINI dottore commercialista con studio in Parma, Str. S. Anna 22 professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 23 novembre 2022, ore 11.30;

ASSEGNA



ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 13/07/2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Marco Vittoria

